
Domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso

La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non si inquadra nella "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti.

Tribunale di Bologna, sezione quarta, sentenza del 21.06.2019

...omissis...

Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo F.V. deduceva che A.B. nell'atto di appello aveva omissis di chiedere la riforma della sentenza del 6.12.2005 nel punto in cui il Giudice di primo grado nulla aveva disposto in ordine alla restituzione da parte della F. di quanto versatole in virtù della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, rilevando che la domanda di restituzione era implicita nell'istanza di revoca del decreto, cosicché l'unica sede in cui riproporla era il giudizio di appello; riteneva che la mancata proposizione dell'appello su tale aspetto avesse determinato acquiescenza parziale ai sensi dell'art. 329 c.p.c.; eccepeva la prescrizione della domanda di corresponsione degli interessi legali dall'8.04.1997, proposta sulla somma di Euro 63.517,12 già richiesta a titolo di interessi, e ne rilevava in ogni caso l'infondatezza, in ragione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.; in subordine, domandava la sospensione del presente processo ai sensi dell'art.

295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio d'appello ancora pendente avverso la sentenza del 6.12.2005, la cui decisione avrebbe potuto portare ad una diversa qualificazione e quantificazione dei rapporti economici tra le parti; in estremo subordine chiedeva che gli interessi fossero calcolati con decorrenza dal decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto la F. aveva ottenuto tali importi in forza dell'esecuzione di un titolo giudiziale ed era pertanto in buona fede al momento del pagamento; chiedeva, infine, la cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. della parola "fraudolentemente", riferita al fatto che la F. si era spogliata dei propri beni immobili ed utilizzata nel ricorso per decreto ingiuntivo a sostegno della domanda di provvisoria esecutività del decreto stesso.

Nella comparsa di costituzione e risposta A.B. rilevava preliminarmente l'infondatezza della richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di appello, promosso nei confronti della sentenza del Tribunale di Bologna del 6.12.2005, in quanto F.V. non aveva impugnato il punto della sentenza di primo grado relativo alla diversa qualificazione della responsabilità di SIM e alla diversa decorrenza degli interessi a lei sfavorevole; deduceva che, avendo ottenuto una decisione del Tribunale di Bologna in linea con quanto richiesto, ed in particolare l'accertamento e la revoca del decreto ingiuntivo e la diversa qualificazione della responsabilità, non aveva proposto appello avverso la sentenza per chiedere la restituzione delle somme pagate, ma aveva promosso un giudizio per ottenere il decreto ingiuntivo qui opposto, allo scopo di ottenere il titolo necessario a dare esecuzione alla sentenza, dal momento che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, promosso da F.V. a seguito della notifica dell'atto di precetto, il Tribunale di Bologna aveva rilevato l'inidoneità della sentenza a valere quale titolo esecutivo, accogliendo l'opposizione e dichiarando l'inefficacia del precetto opposto; deduceva inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto il diritto alla restituzione degli interessi era sorto per effetto della sentenza del 6.12.2005, e in ogni caso la prescrizione era stata interrotta con la notifica dell'atto di precetto.

Pertanto, parte convenuta chiedeva respingere l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare F.V. a pagare nei suoi confronti la somma di Euro 63.517,12, oltre alle spese del procedimento e agli interessi legali di mora dalla data del pagamento dell'8.04.1997 al saldo effettivo.

Con ordinanza resa a verbale il 21.01.2013, il Giudice dichiarava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..

Seguivano alcuni rinvii delle udienze in pendenza di trattative tra le parti, in attesa della definizione del giudizio di impugnazione avverso la sentenza del 6.12.2005, conclusosi con decisione della Corte di Appello di Bologna depositata il 25.09.2013, impugnata avanti alla Corte di Cassazione, che con sentenza del 13.06.2017, depositata il 26.07.2017, accoglieva i ricorsi principali, respingeva quelli incidentali e rinviava ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bologna.

Poiché le trattative condotte nel corso degli anni tra le parti, in pendenza del giudizio di cui sopra allo stato non ancora definito, non addivenivano ad alcuna soluzione, il Giudice invitava i Procuratori delle parti a precisare le rispettive conclusioni, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Nel presente giudizio non è contestato e risulta documentalmente provato che con sentenza del 6.12.2005 il Tribunale di Bologna aveva revocato il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, emesso su ricorso di F.V., condannando nel contempo SIM (ora A.B.) al pagamento della somma di L. 300.000,00 (ora Euro 154.937,07) per capitale, oltre ad interessi legali dal 4.04.1997 al saldo, senza disporre la restituzione alla società di una parte degli interessi, pari ad Euro 63.517,12, corrisposti in pendenza del giudizio di primo grado da SIM alla F. in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ma all'esito del giudizio risultati non dovuti in ragione della loro diversa decorrenza, stabilita in sentenza.

Quest'ultima, infatti, pur confermando il quantum dovuto in linea capitale, aveva provveduto a riqualificare la responsabilità di SIM - riguardante la mancata restituzione delle somme versate dai risparmiatori, tra cui F.V., all'intermediario finanziario dddd della decorrenza degli interessi, riconosciuti a far data dalla notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, avvenuta il 4.04.1997, anziché dalle date antecedenti relative ai singoli versamenti; tuttavia, in mancanza di domanda della parte interessata, non aveva stabilito alcunché in relazione alla restituzione degli interessi pagati da SIM alla F. in forza dell'azionato decreto ingiuntivo al quale era stata concessa la provvisoria esecutività.

SIM aveva proposto appello avverso la sentenza del 6.12.2005 lamentando l'erroneo rigetto della propria eccezione di concorso di colpa dei danneggiati, tra cui F.V.; non aveva chiesto invece la restituzione degli interessi già corrisposti in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, nella misura eccedente rispetto all'importo degli interessi che era stato effettivamente accertato dalla sentenza di primo grado.

F.V., diversamente dagli altri investitori appellati, non aveva impugnato la sentenza né in relazione alla diversa qualificazione della responsabilità, né con riguardo alla differente decorrenza degli interessi, cosicché nei suoi confronti il relativo punto della sentenza era passato in giudicato, diversamente da quanto aveva statuito la Corte di Cassazione nella pronuncia del 13.06.2017, nei riguardi degli appellanti incidentali.

Conseguentemente, poiché la natura della responsabilità e la decorrenza degli interessi, nei dddd., risulta già definitivamente accertata, non vi è alcuna ragione che imponga di attendere l'esito del giudizio di appello di rinvio, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del 6.12.2005 in relazione alla questione del concorso di colpa dei danneggiati, che costituisce un tema distinto ed autonomo rispetto a quello relativo al diritto di SIM alla restituzione degli interessi già pagati e non dovuti; pertanto, deve respingersi la domanda di sospensione del processo proposta dall'opponente ai sensi dell'art. 295

c.p.c., in mancanza di un rapporto di pregiudizialità giuridica tra l'accertamento rimesso alla decisione della Corte d'Appello e quello oggetto del presente giudizio, rapporto che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico - giuridico dell'altra (cfr. fra le tante Cass. civ. n. 673/2014; Cass. civ. n. 27932/2011; Cass. civ. n. 12233/2007).

Il tema fondamentale del presente giudizio riguarda l'ammissibilità della domanda proposta da SIM con il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, al fine di ottenere la restituzione degli interessi pagati in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del 14.03.1997, risultati non dovuti all'esito del giudizio, in base alla sentenza del Tribunale di Bologna pronunciata il 6.12.2005.

Parte opponente nei propri atti difensivi ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la domanda di restituzione delle somme pagate in virtù della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non è qualificabile come domanda nuova, può ritenersi implicita nell'istanza di revoca del decreto ed è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione ed anche in sede di appello.

Tuttavia, si ritiene che la proponibilità nel medesimo giudizio di opposizione della domanda di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto - motivata da ragioni di connessione con la richiesta di modifica della decisione impugnata e anche di conformità al principio di economia dei giudizi (tra tante, Cass. civ. n. 12622 del 24.05.2010) - non esclude che la parte interessata possa richiedere la tutela del proprio diritto anche in un separato giudizio.

Si osserva che il diritto alla restituzione non integra un'ipotesi di "condictio indebiti", ma sorge direttamente in conseguenza della sentenza del giudice dell'opposizione, la quale facendo venire meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base al decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Si ritiene pertanto che l'obbligo di restituzione degli importi ricevuti in forza dell'esecuzione del decreto ingiuntivo sorga automaticamente, quale effetto consequenziale della sentenza.

Al riguardo, la Suprema Corte ha ammesso che la parte interessata possa proporre la domanda di restituzione sia nel giudizio di opposizione, sia in un separato giudizio, e in particolare ha affermato che "Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 cod. prov. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tal caso, la domanda di restituzione può essere proposta dinanzi allo stesso giudice dell'opposizione, ovvero anche separatamente, ed in quest'ultima ipotesi il relativo giudizio non dev'essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione al decreto

ingiuntivo, non essendo la restituzione subordinata al passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione" (Cass. civ. n. 19296 del 3.10.2005; nello stesso senso, Cass. civ. n. 6579 del 26.04.2003).

In relazione alla controversia insorta tra A.B. e F.V., tale orientamento è stato applicato sia dal Giudice che ha dichiarato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo qui opposto, sia dal Giudice della causa di opposizione all'esecuzione, promossa da F.V. avverso l'atto di precetto notificato da A.B. in base alla sentenza del 6.12.2005: in tale giudizio il Tribunale di Bologna ha dichiarato l'inefficacia del precetto opposto, accogliendo l'opposizione, unicamente perché la sentenza del 6.12.2005 non integrava titolo idoneo a procedere all'esecuzione forzata, ma riconosceva espressamente in favore di SIM il diritto alla restituzione delle somme pagate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, da far valere nel giudizio di appello o in altro autonomo giudizio.

Ritenendo, pertanto, condivisibile tale orientamento, in linea con le pronunce della Suprema Corte sopra richiamate, l'eccezione di inammissibilità e/o di improcedibilità della domanda, sollevata dall'opponente, risulta infondata e non può essere accolta.

Si ritiene, poi, che siano dovuti anche gli interessi legali, richiesti da parte opposta sin dalla data del pagamento, in ragione della natura del diritto vantato da SIM, senza che operino i limiti di cui all'art. 2033 c.c.. Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che "La domanda di ripetizione delle somme da corrispondersi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, senza necessità di esplicita richiesta della parte, atteso che l'azione di restituzione non si inquadra nella "condictio indebiti", sia perché si ricollega ad una specifica ed autonoma esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale antecedente, sia perché in tal caso (come in quello di ripetizione di somme pagate in esecuzione di una sentenza di appello, o di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, riformata in appello) il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazioni di buona fede o mala fede, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà di suoi effetti." (tra tante, Cass. civ. n. 19296 del 3.10.2005; nello stesso senso, Cass. civ. n. 16559 del 5.08.2005).

Non risulta decorso il termine decennale di prescrizione, dato che il diritto alla restituzione dell'importo dovuto e dei relativi accessori sorge direttamente in conseguenza della sentenza del giudice dell'opposizione (nel caso in esame emessa il 6.12.2005), corrispondente al momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.; peraltro, il termine veniva interrotto per effetto della notifica dell'atto di precetto.

Inoltre, nel caso di specie non trova applicazione l'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo, in quanto la somma ingiunta con il decreto qui opposto costituisce l'oggetto di un diritto alla restituzione di una somma di denaro, del tutto

autonomo rispetto a quello originariamente preteso, per capitale ed interessi, da F.V.; tale diritto, comprendente a sua volta una somma per capitale ed interessi, sorge automaticamente, quale effetto consequenziale della sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la necessità di ristabilire la situazione in cui la parte si trovava prima del pagamento, cosicché gli interessi legali sono dovuti a SIM sin dalla data in cui lo stesso è stato eseguito, e dunque dall'8.04.1997.

In proposito, in relazione all'omologo caso della riforma della sentenza in appello, si è precisato che "il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda" (Cass. civ. n. 16559 del 5.08.2005; nello stesso senso, Cass. civ. n. 3758 del 19.02.2007; Cass. civ. n. 21992 del 19.10.2007; Cass. civ. n. 3291 del 6.04.1999).

Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Non sussistono i presupposti di cui all'art. 89 c.p.c., per disporre la cancellazione della parola "fraudolentemente" utilizzata da A.B. nel decreto ingiuntivo opposto. L'espressione veniva usata, in funzione del conseguimento della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, per sottolineare i rischi connessi alla vendita da parte della F. dei propri beni immobili e al conseguente depauperamento del suo patrimonio, destinato a costituire la garanzia dei creditori, cosicché non risulta travalicare le finalità della difesa e non rivela un intento offensivo nei confronti della controparte, intento che invece viene richiesto per la sussistenza della violazione (Cass. civ. n. 21031 del 18.10.2016; Cass. civ. n. 26195 del 6.12.2011).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in relazione al presente giudizio di opposizione, secondo i valori medi relativi ai parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 (con la riduzione del 70 % per la fase istruttoria, che si è svolta col solo deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale Civile di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande e sulle eccezioni delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-respinge l'opposizione proposta da Fdddd nei confronti di A.dddd e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto emesso il 2.01.2012;

-condanna F.V. alla refusione, in favore ddddd S.p.a., delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 9.650,00, oltre ad IVA, CPA e 15 % per spese generali.

Così deciso in Bologna, il 19 giugno 2019.

Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2019.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile